

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/CGF

(2012/2013)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 199/CGF– RIUNIONE DEL 7 MARZO 2013**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. RAGUSA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ANASTASI GIUSEPPE SEGUITO GARA RAGUSA CALCIO/RIBERA 1954 DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013)

Con atto, spedito in data 22.2.2013, la Società A.S.D. Ragusa Calcio ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013 del predetto Comitato Interregionale) con la quale, a seguito della gara Ragusa Calcio/Ribera 1954, disputatasi in data 17.2.2013, era stata irrogata, nei confronti dell'allenatore, sig. Anastasi Giuseppe, la sanzione della squalifica di 3 giornate di gara.

Questa Corte ritiene che l'appello sia fondato limitatamente all'entità della sanzione della squalifica, irrogata al predetto tesserato.

Preliminarmente, si evidenzia che, con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto del Direttore di gara circa il comportamento tenuto dall'Anastasi in occasione della gara Ragusa Calcio/Ribera 1954, disputatasi in data 17.2.2013.

In ordine, invece, all'entità della sanzione irrogata, si reputa che la stessa possa essere rideterminata in 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ragusa Calcio di Ragusa riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Anastasi Giuseppe a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO S.S.D. S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BACCI GUGLIELMO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013)

Con reclamo del 28.2.2013, la S.S.D. S.E.F. Torres 1903 ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha squalificato per 2 gare effettive il Sig. Bacci Guglielmo “per avere, al termine della gara, in reazione agli insulti rivoltigli dall’allenatore della squadra avversaria, apostrofato quest’ultimo con termini gravemente offensivi”, in occasione della gara S.S.D. S.E.F. Torres 1903/Anziolavinio del 24.2.2013.

La reclamante sostiene che l’autore delle frasi offensive non sia stato il Sig. Bacci ma un terzo, che avrebbe rilasciato una dichiarazione autoaccusatoria, per cui chiede l’annullamento della squalifica.

Il reclamo è infondato.

La coerenza ed essenzialità nella descrizione dei fatti e nella individuazione del soggetto al quale le ingiurie sono riferibili, per l’appunto il Sig. Bacci, non fanno dubitare di quanto correttamente rilevato dal Direttore di Gara, ferma restando la fede probatoria privilegiata degli atti dallo stesso provenienti.

Tra l’altro, è bene rilevare che, per orientamento costante di questa Corte, è inammissibile, non rispondendo ad elementari criteri di obiettività, la produzione di dichiarazioni autoaccusatorie effettuate da terzi, appartenenti alla Società reclamante e quindi chiaramente interessati all’esito del procedimento, finalizzate all’esonero di responsabilità del soggetto sanzionato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal S.S.D. S.E.F. Torres 1903 S.r.l. di Sassari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 20 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete